

DETERMINAZIONE del DIRETTORE
N.64 del 19 NOVEMBRE 2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI DEL FABBRICATO ADIACENTE ALLA RSA CON CONTESTUALE AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO NUCLEO ALZHEIMER – LOTTO 1 (CIG 72355260F2 – CUP F81E14000110009). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

IL DIRETTORE

Vista la propria determinazione a contrarre n.83 del 16 ottobre 2017 relativamente alla gara in oggetto, ai sensi degli art. 32 e 36, comma 2, lettera d) del D.lgs 50 del 2016;

Visto l'esito della procedura di gara in oggetto e l'aggiudicazione disposta con determinazione del direttore n. 42 del 29 marzo 2018, nei confronti dell'allora costituenda ATI S.I.C.E S.r.l. con sede legale in Prato (PO), V.le della Repubblica n. 141 e RIDOLFI & C. S.r.l. con sede legale in Signa (FI) Via G. Amendola n. 5;

Vista la propria determinazione n.56 del 26.06.2018 con la quale la suddetta aggiudicazione veniva dichiarata definitiva ed efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;

Visto il contratto d'appalto stipulato in data 6 agosto 2018 tra l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – Residenza Socio – Sanitaria “Pio Istituto Campana” ed il sig. Nicola Erbaggio nato a Firenze il 18 febbraio 1980, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa S.I.C.E. Soc. Italiana Costruzioni Edilizie S.r.l. con sede in Prato, Viale della Repubblica n. 141 C.F. 01721430633 P.IVA 00339050973, quale capogruppo – mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito in data 5 luglio 2018 con atto a rogito del notaio Paola Capodarca in Carmignano repertorio n. 9923, tra essa medesima e l'Impresa mandante RIDOLFI & C. S.r.l. con sede in Signa (FI), Viale G. Amendola n.5 C.F. e P.IVA 01821300488;

Dato atto che l'impresa S.I.C.E. ha dichiarato in sede di gara di avvalersi del subappalto per le opere appartenenti alla categoria OG1;

Vista la richiesta di subappalto formulata dal sig. Nicola Erbaggio, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa S.I.C.E. Soc. Italiana Costruzioni Edilizie S.r.l. con istanza del 4 novembre 2019 pervenuta all'Ente in pari data, con la quale viene chiesta l'autorizzazione al subappalto dei lavori di “ *Realizzazione di intonaci interni ed esterni* ” nei confronti dell'impresa

COSTRUZIONI DINGOZI di Dingozi Veli (P.IVA 01708270473 e C.F. DNG VLE 47H21 Z100V), per un importo pari ad €. 11.000,00 oltre €. 1.000,00 per oneri per la sicurezza ;

Vista altresì la documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione al subappalto, consistente nel contratto di subappalto e nei seguenti documenti, così classificati:

- DGUE del subappaltatore;
- visura camerale del subappaltatore ;
- dichiarazione forme di controllo;
- dichiarazione da parte di tutte e due le imprese facenti parte dell'ATI circa la non sussistenza di forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore;
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di cui all' art. 90 del DPR 207/2010 ;
- quietanza pagamento premio assicurativo da parte del subappaltatore ;
- DURC;
- P.O.S.
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari

Visto l'art. 105 del D.lgs 50 del 2016, recante la disciplina in materia di subappalto e considerato che l'istanza di subappalto è contenuta, secondo quanto dichiarato dalla ditta affidataria dell'appalto e risultante dal contratto di subappalto , nel limite di €. **12.000,00** e che, quindi, è inferiore al limite del 30% dell'importo contrattuale, che è pari ad €. 312.255,01, considerato anche quanto già subappaltato ed autorizzato con proprie determinazioni n. 82 del 5 dicembre 2018 (importo €. 2.000,00), n. 83 del 13 dicembre 2018 (importo €. 30.000,00) e n. 62 del 7 novembre 2019 (importo €. 15.000,00) ;

Considerato che l'art. 14 del contratto di appalto stabilisce che *“L'autorizzazione al subappalto sarà concessa in seguito al positivo esito dei requisiti di ordine generale e tecnico professionali del subappaltatore”*;

Considerato che la ditta affidataria dell'appalto nella richiesta di autorizzazione dichiara di aver verificato con esito positivo l' idoneità tecnico professionale della ditta subappaltatrice;

Considerato che la stazione appaltante ha provveduto ad eseguire le seguenti verifiche nei confronti del subappaltatore, le quali hanno dato esito positivo:

- in data 05.11.2019 ha acquisito il certificato dal casellario giudiziale a carico dell'amministratore dell'Azienda;
- in data 06.11.2019 ha verificato l'esistenza di annotazioni riservate nel casellario ANAC;

- in data 08.11.2019 ha acquisito il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative;
- in data 05.11.2019 ha acquisito la dichiarazione di assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse riportata nel certificato CCIAA estratto da InfoCamere – VerifichePA;
- in data 06.11.2019 ha acquisito il DURC;

Dato atto che è in corso la verifica della regolarità fiscale presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lucca;

Rilevato che il Responsabile unico del procedimento ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice e ne ha riscontrato la regolarità rispetto alla normativa vigente;

AUTORIZZA

la **S.I.C.E. Soc. Italiana Costruzioni Edilizie S.r.l.** a subappaltare i lavori oggetto di istanza all'impresa **COSTRUZIONI DINGOZI di Dingozi Veli** con sede in Altopascio (LU) Via Corto Rossellini n.7 (P.IVA 01708270473 e C.F. DNG VLE 47H21 Z100V) entro il limite di €. 12.000,00.

PRECISA

- che in ragione del regime convenzionale dei pagamenti stabilito nel contratto di subappalto depositato presso questa stazione appaltante non si procederà al pagamento “diretto” del subappaltatore, il quale sarà edotto di tale circostanza con la comunicazione tramite PEC del presente provvedimento;
- che è fatto obbligo all'Impresa di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Impresa;
- che il subappaltatore, prima dell'ingresso in cantiere, è tenuto alla redazione del piano operativo della sicurezza ed a consegnarlo al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed al direttore lavori, con preavviso di almeno cinque giorni.

STABILISCE

che laddove da ulteriori verifiche dovesse emergere l'insussistenza dei requisiti di ordine generale o speciale previsti per legge si procederà alla revoca del presente atto, salve le sanzioni di legge.

DISPONE

la trasmissione tramite PEC del presente provvedimento all'Appaltatore ed al Subappaltatore, ad ogni effetto di legge.

IL DIRETTORE
D.ssa Eugenia Stefanini

Copia conforme all'originale

IL DIRETTORE